

MICHELINI G. B. Imitiamo dunque ciò che accadeva in Persia, come ci narra il relatore; e, come a quei re si rammentava di tanto in tanto che erano uomini, così noi rammentiamo agli ademprivisti che stanno per perdere i loro diritti al compenso, se non ne fanno la proposta in tempo utile. Ma ciò si faccia senza violare le regole di legislazione, si faccia cioè per mezzo di decreto reale, che ha la stessa efficacia.

Del resto, l'onorevole relatore avendo riconosciuto con tutta sincerità che la mia proposta era conforme al *purismo* legislativo, ne riconosceva la bontà; anzi si può dire che l'approvasse, benchè sia poi stata diversa la conclusione, che non mi sembra molto consentanea alle premesse.

Aggiungerò una sola osservazione. Coloro che devono interpretare le leggi credono che i legislatori si attenano sempre al *purismo* legislativo, non introducendo mai in esse parole inutili. Sappiamo essere questa una delle regole d'interpretazione. Ora, coloro che avranno ad interpretare questa nostra legge, investigheranno il motivo per cui l'obbligo agli intendenti di pubblicare proclami s'impone per legge e non per decreto reale, come vorrebbero le regole di buona legislazione. E non trovandone altro, nè supponendo che abbiamo voluto dire cosa inutile, non saranno forse indotti, se non ad affermare, almeno a dubitare che, mancando la pubblicazione dell'intendente, non decorra termine pregiudiziale alla proposta del compenso?

Per questi motivi, insisto sulla soppressione della seconda parte dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo 6; quelli che opinano nel senso della proposta dell'onorevole Michelini voteranno contro.

La seconda parte dell'articolo 6 è così concepita:

« Durante gli ultimi sei mesi di questo termine, l'intendente ricorderà il prescritto di quest'articolo con appositi proclami da pubblicarsi all'albo pretorio d'ogni comune a un mese di distanza. »

(La Camera approva.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 6.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Chi voglia contestare qualche ragione di *ademprivio* proposta sul fondo suo dovrà, dentro i diciotto mesi successivi alla promulgazione di questa legge, iniziare le pratiche relative innanzi l'autorità competente, a pena di caducità da ogni diritto di opposizione al domandato assegnamento di compenso. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. I termini dei quali è parola nei due precedenti articoli non decorreranno, rispetto ai beni sui quali vertesse lite o per ragione di proprietà o per quella di *ademprivio*, se non dalla data della sentenza definitiva. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Appena accertato in alcuno dei proponenti il diritto di *ademprivio*, avrà luogo la formazione dei lotti per il compenso.

« Se questo deve essere accordato dal demanio, la

formazione dei due o dei tre lotti, secondo che la metà del fondo od il terzo debba cedere in compenso, si farà per cura dell'amministrazione demaniale, e ciascuna delle parti avrà diritto di chiedere il sorteggio.

« Se il compenso deve essere accordato dai comuni, da corpi morali o dai privati, la formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente; se le parti non l'accettano, saranno rinviate al tribunale ordinario. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. I beni che vari comuni ottengano congiuntamente in compenso dei loro ademprivi promiscui in uno stesso fondo, saranno suddivisi tra loro in proporzione della popolazione e dell'importanza degli usi rispettivi, secondo le norme segnate all'articolo 3.

« La formazione dei lotti sarà fatta dall'intendente della provincia nella cui giurisdizione trovasi in totalità o per la maggior parte il terreno da suddividersi; se le parti non la accettino, saranno rinviate davanti al tribunale ordinario. »

NIEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NIEL. Io pregherei la Commissione ed il signor ministro a volere considerare se non sarebbe il caso d'introdurre una piccola aggiunta, per ben dichiarare la nuova circoscrizione territoriale dei comuni che si va ad attuare in Sardegna con questa legge.

Quest'aggiunta consisterebbe nell'aggiungere, dopo le parole: *secondo le norme segnate nell'articolo 3*, le seguenti: *ed in contiguità dei già posseduti, tranne l'assoluta impossibilità.*

Io credo utile questa aggiunta, acciocchè le nuove circoscrizioni territoriali dei comuni della Sardegna riescano di un solo perimetro, se è possibile; e bene circoscritte e più regolari che sia possibile per evitare i litigi e gli alterchi, massime nei piccoli comuni montuosi a pascolo, nei passaggi dei bestiami; poichè la perimetria dei beni particolari, come anche dei comuni, e direi anche degli Stati, è desiderabile che si avvicini più che si può a figure regolari, circolari, quadrate per quanto lo possono comportare le situazioni topografiche locali. Se poi qualche comune non potesse ottenere assolutamente il compenso attiguo ai beni che già possiede, allora l'abbia pure separato e diviso; ma regolare ed un solo *tenant*, come dicono i Francesi, e non mai con frastagliature e con interlinee, appezzamenti longitudinali e sporgenti nel territorio di altro comune; perchè queste intersezioni nei piccoli e montuosi comuni a pascolo producono ordinariamente litigi ed alterchi, a cagione dei passaggi e dei pascoli. Proporrèi quindi la detta aggiunta. Se poi non si vorrà accettare nella legge, desidero che serva almeno di norma pel regolamento, giacchè è assioma agronomico che le proprietà ben circoscritte e regolari si sorvegliano ed amministrano più economicamente e più facilmente che le divise ed intersecate da passaggi diversi.

PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)